



**Protocollo tra gli Uffici Giudiziari del Distretto della Corte di Appello
di Caltanissetta per l'accesso ai registri informatici SICID - SIGMA
relativi alle procedure in materia di famiglia e minori.**

CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTA

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI CALTANISSETTA

TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

TRIBUNALE DI ENNA

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ENNA

TRIBUNALE DI GELA

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI GELA

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CALTANISSETTA

**PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI
CALTANISSETTA**

Con la legge n. 206 del 26/11/2021 (c.d. riforma del diritto civile) è stata riservata speciale attenzione al diritto di famiglia.

Una serie di disposizioni di carattere precettivo sono di immediata applicazione in tutti i procedimenti instaurati con decorrenza 22 giugno 2022.

La riforma è intervenuta, in particolare, sull'art. 38 disp. att. c.c.: la scelta è stata quella di estendere la competenza del Tribunale ordinario per i procedimenti previsti dagli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del Codice Civile, anche se instaurati su ricorso del pubblico ministero, quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, giudizio

di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero giudizio ai sensi degli articoli 250, quarto comma, 268, 277, secondo comma, e 316 del codice civile, dell'articolo 710 del codice di procedura civile e dell'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, non valendo più la regola della prevenzione.

Il Tribunale per i Minorenni è invece competente per il ricorso previsto dall'articolo 709 ter del codice di procedura civile quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, un procedimento previsto dagli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del Codice Civile. Nei casi in cui è già pendente o viene instaurato autonomo procedimento previsto dall'articolo 709 ter del codice di procedura civile davanti al tribunale ordinario, quest'ultimo, d'ufficio o a richiesta di parte, senza indugio e comunque non oltre quindici giorni dalla richiesta, adotta tutti gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore e trasmette gli atti al tribunale per i minorenni, innanzi al quale il procedimento, previa riunione, continua.

TUTTO CIO' PREMESSO,

RITENUTO CHE

alla luce della nuova formulazione dell'art. 38 disp. att. c.c. è opportuno che ciascuna Autorità Giudiziaria coinvolta nei procedimenti di tutela dei minori abbia celermente, e senza ritardo, conoscenza della eventuale pendenza del procedimento presso l'autorità giudiziaria ordinaria o presso l'autorità giudiziaria minorile, onde evitare in particolare sovrapposizioni di procedimenti (e provvedimenti) relativi all'esercizio della responsabilità genitoriali tra coniugi in fase di separazione o divorzio (o ex conviventi che abbiano in corso la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità sulla prole);

RILEVATO CHE,

allo stato, l'acquisizione di informazioni inerenti all'eventuale sussistenza di procedimenti avanti ad altro Tribunale avviene, di regola, sulla base delle mere dichiarazioni delle stesse parti in lite, cui consegue necessariamente una formale richiesta indirizzata all'altra Autorità giudiziaria investita di controversia sostanzialmente analoga, con conseguenti incertezza, dispendio di tempo e aggravio di lavoro anche per il personale amministrativo;

RITENUTO CHE

al fine di superare le criticità oggettive derivanti dall'assenza di un intervento generale per la realizzazione di una rete nazionale di connessione informatica tra gli uffici che hanno competenza in materia di minori, è indispensabile implementare modalità operative che consentano agli uffici giudiziari di conoscere reciprocamente, in tempo reale, la effettiva pendenza dei procedimenti civili riguardanti la tutela dei minori innanzi alle diverse Autorità Giudiziarie;

CONSIDERATO CHE

il predetto strumento, mediante accesso di utenze autorizzate, finalizzato esclusivamente alla consultazione da parte di tutti gli Uffici Giudiziari coinvolti nel presente accordo ai registri informatici delle cause civili pertinenti la pendenza innanzi al Tribunale ordinario (sistema informatico SICID) di procedimenti di separazione, divorzio o ex art. 316 c.c., ovvero la pendenza innanzi al Tribunale per i minorenni (sistema informatico SIGMA) di procedimenti *de potestate* o 709 ter c.p.c., appare risolutivo e di agevole attuazione pratica, previo assenso dei Dirigenti degli Uffici interessati;

RILEVATO CHE

ciò consentirebbe l'autonomo e certo riscontro delle informazioni necessarie per un più razionale e coerente intervento dell'Ufficio interessato, ed anche una migliore ottimizzazione dei tempi;

RITENUTO CHE,

del resto, lo stesso DGSIA, con nota dd 9/12/20 n. 41347, ha sollecitato il ricorso al sistema "Pacchetto Ispettori" (o Gestione Report), per l'interconnessione tra tutti gli Uffici giudiziari di cui trattasi, proprio per le finalità prima indicate.

TUTTO CIÒ POSTO

i Dirigenti degli Uffici sopraindicati prestano reciproco assenso al fine di consentire l'accesso per la consultazione dei registri relativi ai procedimenti civili di rispettiva competenza, limitando tale accesso:

- la Corte d'Appello - Sezione famiglia, persone e minori, ai procedimenti civili relativi ai giudizi di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero ai procedimenti instaurati ai sensi degli articoli 250, quarto comma, 268, 277, secondo comma, e 316 del codice civile, dell'articolo 710 del codice di procedura civile e dell'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, con possibilità di lettura dei propri dati del sistema gestionale SICID, identificativi delle pendenze, e alle procedure iscritte nel registro di volontaria giurisdizione con lettura dei dati del sistema gestionale SIGMA, identificativi delle pendenze relative a reclami/ appelli avverso provvedimenti del Tribunale per i Minorenni;
- i Tribunali ordinari ai procedimenti civili, relativi ai giudizi di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero ai procedimenti instaurati ai sensi degli articoli 250, quarto comma, 268, 277, secondo comma, e 316 del codice civile, degli articoli 709 ter e 710 del codice di procedura civile e dell'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, con possibilità di leggere i dati del sistema gestionale SICED, identificativi delle pendenze;

- il Tribunale per i Minorenni alle procedure iscritte nel registro di volontaria giurisdizione (artt. 330 e ss. del codice civile), con possibilità di leggere i dati del sistema gestionale SIGMA, identificativi delle pendenze.

Gli Uffici giudiziari parti del presente accordo si impegnano, altresì, ad inoltrare al CISIA, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, la richiesta di intervento per la realizzazione del collegamento informatico necessario alla implementazione del richiesto accesso.

Gli Uffici giudiziari parti del presente accordo si impegnano, infine, a realizzare momenti di collaborazione e formazione per migliorare le prassi ed i circuiti comunicativi, con l'obiettivo di evitare il rischio di doppie pendenze o provvedimenti contrastanti e tenendo conto del mancato avvio presso gli Uffici giudiziari minorili del processo civile telematico.

A tal fine, la Procura della Repubblica per i minorenni si impegna ad esercitare, attraverso l'accesso di verifica al registro SICID dei Tribunali ordinari del distretto (per le sole pendenze relative ai giudizi di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero ai procedimenti instaurati ai sensi degli articoli 250, quarto comma, 268, 277, secondo comma, e 316 del codice civile, degli articoli 709 ter e 710 del codice di procedura civile e dell'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898), il necessario filtro in ordine alle segnalazioni delle parti e, una volta accertata la pendenza di un procedimento presso il Tribunale ordinario, provvederà a trasmettere gli atti, previo raccordo operativo, al corrispondente Ufficio di Procura per le determinazioni di competenza.

Resta salva la competenza a procedere dell'autorità giudiziaria minorile inquirente in tutte le situazioni legittimanti l'apertura della procedura di adottabilità ai sensi degli artt. 9 e ss. L. 14 maggio 1983 n. 184, ovvero l'apertura di procedimento amministrativo ex art. 25 R.D.L. n. 1404/34.


A decorrere dal 22 giugno 2022 i Tribunali ordinari e il Tribunale per i Minorenni si sono uniformati alla nuova disciplina dell'art. 38 disp. att. c.c.

Gli Uffici giudiziari sottoscrittori dell'accordo trasmetteranno il presente documento al Consiglio Superiore della Magistratura e alla Scuola Superiore della Magistratura - Formazione decentrata.

Caltanissetta, 14 luglio 2022


Il Presidente della Corte d'Appello

dott.ssa Maria Grazia Vagliasindi




Il Procuratore Generale f.f.

dott. Antonino Patti



Il Presidente Vicario del Tribunale di Caltanissetta

dott.ssa Gabriella Canto



Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta

dott. Salvatore De Luca

Il Presidente del Tribunale di Enna

dott. Cesare Zucchetto

Per il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Enna

dott. Orazio Longo – Sostituto Procuratore delegato



Il Presidente del Tribunale di Gela

dott. Roberto Riggio

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gela

dott. Fernando Asaro

Il Presidente del Tribunale per i Minorenni

dott. Umberto Zingales

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni

dott. Rocco Cosentino

